

**Risposta n. 826/2021**

**OGGETTO:** Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: acquisto con leasing finanziario.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA s.r.l. è una società commerciale operativa nella ...

Al fine di poter puntualmente esercitare la propria attività caratteristica di ..., l'istante nel mese di novembre 2019 ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di ..e pagato un acconto di importo pari al 20% del valore dell'investimento; così operando ha maturato la possibilità di poter usufruire dell'agevolazione dell'iperammortamento come da Legge di Bilancio 2017 - L. 232/2016 (*rectius* Legge di Bilancio 2019 - L. 145/2018). L'investimento, poi concluso nell'aprile 2020 con la sottoscrizione di un leasing finanziario di durata contrattuale pari a 60 mesi, è stato certificato ed interconnesso nel successivo mese di giugno 2020.

Sulla base di quanto disciplinato in materia di "iperammortamento" dalla L. 145/2018 per gli investimenti avviati nel 2019 e realizzati ed interconnessi entro il 31 dicembre 2020, è previsto un recupero fiscale sul valore d'acquisto relativo ai beni compresi nell'allegato A (di cui le ... fanno parte) nella seguente misura:

-Da 0 a 2,5 mil: 170%

-Da 2,5 mil a 10 mil: 100%

-Da 10 mil a 20 mil: 50%

Nel caso di specie, avendo provveduto ad acquistare il bene agevolabile con contratto di locazione finanziaria l'istante ritiene di poter portare in deduzione il valore del maxi canone e della quota capitale dei canoni contrattualmente previsti.

Va altresì evidenziato che l'investimento nel bene strumentale è stato effettuato successivamente all'entrata in vigore del D.L. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla L. 96 del 9 agosto 2018, che al comma 2 dell'art. 7 cita quanto segue: "Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (dei beni) agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi". Con tale articolato viene inserito il meccanismo del *recapture* qualora si realizzi una delle ipotesi (o si realizzino entrambe) citate al su richiamato comma 2.

Al termine della locazione finanziaria, l'istante acquisterà dalla società di leasing il bene al "Valore di riscatto", iscrivendolo a cespite e ammortizzandone il costo all'aliquota fiscalmente attribuita dalla tabella ministeriale di riferimento - Impianti carico/scarico sollevamento e trasporto (a terra) 10% GRUPPO XVIII, specie I, II, III. Così facendo l'istituto dell'iper ammortamento agirà anche sul valore residuo del bene con le stesse dinamiche applicate alle quote capitali dei canoni contrattuali.

Per quanto sopra, il combinato temporale rappresentato dal "Contratto di locazione finanziaria" - "Normale periodo di ammortamento", unitamente alle previsioni disposte dal Dl 87/2018 in materia di *recapture*, lascerebbero desumere che

il mantenimento del beneficio fiscale riferito all'"iperammortamento" sia condizionato alla non alienazione del cespite per un periodo di tempo cumulativamente quantificato nella somma dei periodi di leasing e ammortamento (complessivamente 15 anni, 5 di leasing e 10 di normale ammortamento), rendendo di fatto l'acquisto tramite locazione finanziaria palesemente iniquo nei confronti dell'acquisto in proprietà, sconfessando, di fatto, la neutralità sostenuta ai fini del beneficio fiscale tra gli acquisti nelle due modalità.

Essendo la ...un bene strumentale all'attività di impresa dell'istante, la stessa è stata data in locazione ad un ... che, con la sottoscrizione di un contratto di durata pari a 84 mesi, si è riservato l'opzione di poterla acquistare alla scadenza dello stesso, previa comunicazione scritta da notificare al locatore.

La realizzazione di tale opzione verrebbe a collocarsi nell'arco temporale successivo al riscatto della ... originariamente acquistata in leasing e antecedente la fine dell'ammortamento fiscale del bene riscattato, poi iscritto nel libro cespiti dell'istante. Con l'eventualità che la vendita, attivando il meccanismo del *recapture* previsto dal DL 87/2018, vada ad interessare anche la fiscalità consolidata nell'originario contratto di leasing, portato a regolare conclusione attraverso, appunto, il riscatto del bene come da previsione contrattuale.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, D.L. 87/2018, ossia del meccanismo di *recapture* dell'agevolazione maturata a seguito dell'investimento effettuato nelle modalità illustrate nella presente istanza, sia corretto tenere in considerazione che attualmente l'acquisizione in leasing di un bene viene sostanzialmente equiparata a quella in proprietà (vedi agevolazione acquisti nuovi beni). Ritiene altresì che l'alienazione di un bene agevolato, riscattato dall'originario contratto di leasing regolarmente portato a termine, non attivi il meccanismo del

*recapture* su maxicanone e quote capitali dei canoni leasing pagati, ma agisca eventualmente solo sulla fiscalità fruita con le quote di ammortamento derivanti dall'iscrizione a cespite del bene riscattato, qualora lo stesso venga ceduto o delocalizzato all'estero prima che trovi esaurimento il normale periodo di ammortamento fiscale.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento, nelle diverse versioni *pro tempore* vigenti, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del beneficio con particolare riferimento all'investimento descritto in istanza. Si premette, inoltre, che il presente parere è rilasciato sulla base della legittimità civilistica del contratto di locazione operativa descritto in istanza anche in considerazione delle informazioni fornite con successiva documentazione integrativa presentata il ... 2021 (RU ...).

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto la disciplina del c.d. "iper ammortamento", che prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità - per i soli titolari di reddito d'impresa - di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" dell'investimento, ossia il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al

20 per cento del costo di acquisizione. Si tratta di beni ad elevatissima tecnologia ed interconnessi tra loro, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave "Industria 4.0", elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione.

L'iper ammortamento - che costituisce l'evoluzione del c.d. "super ammortamento", introdotto dall'articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - è stato prorogato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); l'articolo 1, comma 30, di quest'ultima legge, infatti, ha esteso l'agevolazione agli investimenti «effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), oltre ad aver prorogato la disciplina dell'iper ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'investimento sia stato prenotato con ordine e acconto minimo (articolo 1, comma 60), ha anche rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base a determinati "scaglioni" (comma 61).

Per completezza si evidenzia che successivamente, con l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile; con l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) è stato previsto un rafforzamento della misura relativa al predetto credito d'imposta.

Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia

delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper ammortamento; qui di seguito si riepilogano i chiarimenti che interessano il caso di specie, rinviando alla citata circolare per ulteriori approfondimenti.

In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, nella circolare in esame è stato precisato che la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente; per quest'ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile.

La circolare, inoltre, specifica che in caso di bene acquisito in locazione finanziaria la maggiorazione spetta non per l'intero canone di *leasing*, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "*costo di acquisizione*" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.

Successivamente, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "decreto dignità"), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono state introdotte delle novità in tema di iper ammortamento. Tali novità sono collegate al contenuto dell'articolo 5 del medesimo decreto, che stabilisce dei limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti.

Più precisamente, l'articolo 7 del decreto dignità completa la disciplina dell'iper ammortamento introducendo:

- 1) una clausola di territorialità (comma 1);
- 2) un meccanismo di *recapture* (comma 2).

In particolare, per quanto qui di interesse, si evidenzia che il comma 2

dell'articolo 7 introduce l'obbligo di restituzione dell'agevolazione fruita (*recapture*) nei casi in cui, durante il periodo di fruizione dell'iper ammortamento, il bene agevolato venga:

- i) ceduto a titolo oneroso, in Italia o all'estero, o
- ii) destinato a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Secondo quanto previsto al comma 3, il meccanismo del *recapture* si applica agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, ossia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto dignità.

Il recupero delle maggiorazioni complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta avviene, in un'unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso una variazione in aumento da effettuare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione o la delocalizzazione del bene agevolato.

Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 7, il meccanismo di *recapture* previsto dal precedente comma 2 non opera nei casi di "investimenti sostitutivi" contemplati nei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018. In tali ipotesi, quindi, l'impresa non è tenuta a restituire l'agevolazione di cui ha fruito, né per essa viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, in considerazione della sostanziale equivalenza, più volte affermata dalla scrivente anche nell'ambito dell'agevolazione di cui trattasi, tra l'acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing, nel caso prospettato in istanza, si ritiene che il contribuente debba applicare il meccanismo del *recapture* alle quote capitale dei canoni di leasing e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato laddove lo stesso venga ceduto (o delocalizzato all'estero) all'interno del teorico periodo di fruizione dell'iper ammortamento del bene calcolato, applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l'istante avesse acquisito - fin dall'origine -

il bene in proprietà (anziché in leasing), cioè dieci anni dall'acquisto in leasing.

Tale soluzione garantisce, ai fini del *recapture* dell'iper ammortamento, una parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce un bene analogo tramite un contratto di locazione finanziaria.

**Firma su delega della Direttrice centrale  
Danila D' Eramo**

**IL CAPO SETTORE**

**(firmato digitalmente)**